

Contratto integrativo regionale di lavoro

per i dipendenti delle
imprese artigiane del settore

odontotecnico
dell'Emilia Romagna

gennaio 1996

SNO-CNA
FeNaOdi-Confartigianato
FN.O.-CASA
CLAAI-FEDERLIBERE



E.B.E.R.
ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA

FIOM-CGIL
FIM-CISL
UILM-UIL

INDICE

Contratto Integrativo Regionale, gennaio 1996

Sfera di applicazione	6
Premessa	6
Osservatorio regionale	7
Formazione professionale	7
Flessibilità	9
Permessi per assistenza a familiari	9
Malattia	9
Pari opportunità	10
Molestie sessuali	10
Previdenza complementare	10
Salute e sicurezza	11
Salario	11
Quota adesione contratto	12
Decorrenza e durata	13

Appendice

Accordo Riallineamento 1996	16
E.B.E.R. – Fondo Sostegno al Reddito - Accordo di sospensione	20
E.B.E.R. – Fondo Sostegno al Reddito - Contratto di solidarietà	21
E.B.E.R. – Fondo Sostegno al Reddito - Eventi di forza maggiore	23
E.B.E.R. – Fondo Sostegno al Reddito - Indennità di mobilità	25

Contratto Collettivo Integrativo Regionale Settore Odontotecnico dell'Emilia Romagna

COSTITUZIONE DELLE PARTI

Tra

le Associazioni Imprenditoriali

SNO - CNA Emilia Romagna
rappresentata dal Presidente Lamberto Martinelli,
coadiuvato dai Signori Daniele Benatti e Marco Maccagnani,
con l'assistenza del Segretario Regionale Dino Malfi
e del responsabile CNA per la contrattazione Alessandro Marzoli

FeNaOdi - Confartigianato Emilia Romagna
rappresentata dal Signor Agostino Benassi

FN.O.-CASA Emilia Romagna
rappresentata dalla signora Carolina Rolleri

CLAAI-Federlibere Emilia Romagna
rappresentata dal presidente Ernesto Braghieri
coadiuvato dal signor Renato Rimondini

e

le Organizzazioni Sindacali

FIOM-CGIL - Emilia Romagna
rappresentata da Antenore Pagliarini e Patrizia Ghiaroni

FIM-CISL - Emilia Romagna
rappresentata da Emore Manzini

UILM-UIL - Emilia Romagna
rappresentata da Luigi Zanini

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto dà attuazione a quanto previsto dall'art. 3, parte prima, del CCNL di categoria stipulato il 26 luglio 1993 ed ha validità in tutto il territorio regionale per i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico così come definito e regolamentato dalla L. 1264 del 23.6.1927 e dal R.D. 1334 del 31.5.1928, ivi comprese le imprese artigiane definite tali ai sensi della L. 443/85.

A conferma di quanto stabilito dal CCNL, le parti concordano sull'esclusione di qualunque altro livello di trattativa di carattere integrativo.

PREMESSA

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori, delle loro Associazioni di rappresentanza e delle Organizzazioni Sindacali, le parti, consapevoli dell'importanza economica e sociale che la produzione odontotecnica ha assunto nell'ambito del settore manifatturiero del tessuto industriale regionale, concordano sulla positività di un sistema di relazioni sindacali stabile e basato sulla concertazione quale scelta strategica capace di coniugare esigenze di sviluppo e competitività delle imprese con la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il miglioramento dei trattamenti salariali e normativi che nella prassi non trovano confronto con nessuna realtà.

Sulla base di questa comune valutazione, le parti, pur ribadendo la reciproca autonomia e la distinzione dei ruoli, collaboreranno in tutte le occasioni in cui le circostanze lo richiederanno per la stabilità e la qualificazione dell'occupazione e per lo sviluppo del settore.

In questo contesto, le parti si danno atto che gli aumenti retributivi dipendenti dal presente contratto integrativo compensano particolari incrementi di produttività mediamente resi dai lavoratori delle imprese del settore Odontotecnico in questa regione e pertanto rientreranno nella sfera di applicazione dei benefici contributivi contemplati per la contrattazione di secondo livello dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nella misura che sarà fissata dall'emananda legislazione di attuazione dello stesso, che si auspica essere concretizzata in tempi rapidi.

Nella comune condivisione del principio che i patti debbano essere rispettati da tutti, le parti si impegnano a fare di questa materia oggetto di verifica specifica in ogni occasione di incontro e confronto durante la vigenza di questo accordo.

OSSERVATORIO REGIONALE

Le parti, nel dare applicazione a quanto stabilito nel CCNL in materia di Osservatori, ritengono necessario che venga istituito un Osservatorio Regionale per l'Artigianato e la piccola Impresa.

Tale Osservatorio fornirà una serie di informazioni di carattere generale ed avrà il compito di reperire ed analizzare dati disaggregati per categoria con riferimento alla struttura delle imprese e delle risorse lavoro, andamento congiunturale, andamento occupazionale, quantità e qualità degli investimenti, problematiche della formazione professionale regionale, rapporto con il sistema creditizio, principali indicatori industriali ed economici.

A questo fine, le parti, in coordinamento con le istanze confederali, si attiveranno presso l'Ente Regione per reperire le risorse necessarie e sollecitare l'espletamento di un ruolo di coordinamento dell'Istituzione nei confronti di tutti i soggetti che già operano nel settore (Centri di Servizio, Camera di Commercio, INPS, ecc...).

Le parti, con l'eventuale supporto di esperti terzi, si attiveranno per garantire l'effettiva articolazione settoriale dell'attività svolta dall'Osservatorio riconoscendo un comune interesse alla conoscibilità delle dinamiche reali delle imprese e dell'occupazione nel settore, anche per acquisire per tale via elementi di riferimento per la contrattazione regionale.

A tal fine, le parti si incontreranno, in sede di Osservatorio, di norma due volte l'anno e, comunque, entro trenta giorni dall'eventuale richiesta motivata di una delle parti.

Se entro il 31.12.1996 non fosse stato ancora costituito l'Osservatorio Regionale, le parti, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1 lett. c. parte prima del vigente CCNL, si incontreranno per promuovere la prevista indagine conoscitiva, propedeutica all'attivazione dell'Osservatorio.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

La formazione professionale nel nostro settore è condizionata da una estrema peculiarità delle imprese di cui occorre tenere conto nella fase della progettazione degli interventi.

La programmazione delle attività formative dovrà tenere conto della domanda espressa dal mercato ed avrà come fine la creazione di figure professionali particolarmente richieste e perciò più facilmente collocabili.

Si dovrà conseguire la maggiore conoscenza possibile delle offerte già in campo da parte degli Enti Pubblici e privati, in modo da evitare costose duplicazioni o non pieno utilizzo delle offerte formative esistenti.

In particolare andrà instaurato un rapporto periodico con l'Assessorato Regionale alla formazione professionale in modo da conoscerne le linee programmatiche, proporre le esigenze formative raccolte sul piano regionale da Associazioni Artigiane ed Organizzazioni Sindacali e contribuire alla necessaria qualificazione dell'offerta formativa esistente sul territorio.

In questo ambito i progetti formativi devono rispondere ai bisogni degli utenti intesi come imprese e lavoratori, al fine di fare incontrare la domanda e l'offerta.

I processi formativi che vedranno coinvolti lavoratori in mobilità e/o disoccupati, avranno l'obiettivo dell'inserimento degli stessi nel posto di lavoro.

Gli obiettivi degli interventi formativi dovranno essere a conoscenza delle parti ed in ogni caso dovranno corrispondere ai bisogni delle imprese e dei lavoratori.

Sulla base delle conoscenze attuali i bisogni formativi sembrano orientati nelle seguenti direzioni principali:

1. una formazione indirizzata alla creazione di figure specializzate;
2. una formazione con caratteristiche di orizzontalità in quanto orientata a funzioni aziendali di tipo terziario.

Gli obiettivi dovranno essere quantificati dalle parti affinché le ricadute dell'intervento formativo siano misurabili e valutabili per adottare eventuali correttivi e miglioramenti.

Al fine di dare corpo agli obiettivi sopra indicati, le parti si incontreranno entro 120 giorni dalla data della firma del presente accordo per definire, in via sperimentale, progetti di formazione concordati.

A tal fine le parti dovranno individuare i bacini di utenza interessati e lavoreranno congiuntamente secondo le modalità sotto indicate.

Le imprese, attraverso le proprie Associazioni, dovranno in via prioritaria individuare i profili professionali più richiesti dal mercato.

Le Organizzazioni Sindacali, verificate le necessità e le disponibilità di cui sopra, indicheranno le fasce di lavoratori verso le quali orientare preferibilmente la sperimentazione.

Le parti, a fronte di ogni specifico progetto formativo, definiranno le regole di fruizione del corso, che dovranno tenere conto delle norme di legge e contrattuali; si attiveranno inoltre al fine di reperire le risorse economiche per la realizzazione dei corsi concordati nello spirito di quanto previsto al 3° comma del presente articolo.

FLESSIBILITÀ

Considerate le particolari caratteristiche del settore, si individua nei mesi di Gennaio e Settembre, due periodi in cui si determina una flessione dell'attività lavorativa delle aziende.

Le parti concordano sulla opportunità di individuare quale strumento prioritario, per fare fronte ai suddetti periodi, la flessibilità dell'orario di lavoro.

Le parti, in sede locale, si adopereranno affinché si dia applicazione a quanto sopra detto; resta inteso che tale strumento va utilizzato secondo le modalità e le procedure indicate nell'art. 23 Parte prima (comune) del CCNL.

PERMESSI PER ASSISTENZA A FAMILIARI

Nel caso abbiano la necessità di prestare assistenza a familiari con problemi di handicap, malattie gravi e terminali o comunque bisognosi di percorsi di riabilitazione e reinserimento, i lavoratori potranno fruire, facendone apposita richiesta, di permessi non retribuiti, nonché di una diversa articolazione dell'orario di lavoro e, infine, dell'attivazione di forme di lavoro a tempo parziale per periodi determinati; resta inteso che le modalità di fruizione di dette agevolazioni dovranno essere compatibili con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.

Nel caso si attivino forme di lavoro a tempo parziale determinato o permessi non retribuiti di lungo periodo, l'impresa può attivare assunzioni a tempo determinato.

Per familiari si intende: figli, genitori, fratelli e/o sorelle, coniuge (comprese le unioni di fatto purché conviventi) e, comunque, familiari conviventi.

MALATTIA

Le parti si danno atto del grado assai avanzato di tutela dei diritti dei lavoratori garantito dalla prassi contrattuale vigente nella regione e, con questo spirito, si intendono impegnate ad attivare, nel corso della vigenza del presente accordo, apposite sedi di verifica su semplice richiesta di una qualsiasi delle parti firmatarie.

PARI OPPORTUNITÀ

Le parti concordano nell'impegnarsi singolarmente e/o congiuntamente, per promuovere politiche volte alla piena affermazione delle pari opportunità e delle azioni positive, in ottemperanza alle normative vigenti, ed in materia di lavoro con particolare riferimento alla problematica della determinazione femminile.

Si individuano quindi nel confronto tra le parti sociali la sede di analisi ed elaborazione di proposte finalizzate, utilizzando anche i dati forniti dall'osservatorio.

MOLESTIE SESSUALI

Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona ed una forma di discriminazione inaccettabile perché aggravata proprio dal fatto di essere attuata sul luogo di lavoro.

Per molestie sessuali si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, inclusi atteggiamenti molesti consistenti in insistenti espressioni verbali.

Le parti concordano sulla necessità di adottare tutte le misure utili ad evitare tali comportamenti in quanto incompatibili con la serenità delle relazioni che deve contraddistinguere i luoghi di lavoro e lesivi della libertà delle persone moleste.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti si danno atto dell'importanza che assume la previdenza complementare secondo le norme legislative e contrattuali vigenti e, in questo contesto, si impegnano a costituire entro 180 gg. una commissione paritetica (aperta anche ad esperti esterni) al fine di esaminare detta problematica in tutti i suoi aspetti.

Qualora la commissione concluda i propri lavori con una concordanza piena e totale di orientamenti comuni sulla natura del fondo abilitato a gestire la Previdenza Complementare, le parti si incontreranno al fine di renderlo operativo, individuando le risorse necessarie.

SALUTE E SICUREZZA

A seguito della stipula dell'accordo interconfederale nazionale fra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Artigiane, relativo al decreto legislativo 626/1994, le parti si incontreranno entro il mese di settembre 1996 per dare applicazione ai passaggi in esso previsti, riguardanti il livello regionale di categoria.

SALARIO

Premio di produzione regionale

Il premio di produzione regionale viene stabilito in lire 45.000 riparametrate al 4° livello con decorrenza 1° febbraio 1996 e prima erogazione 1° marzo 1996 come dalla tabella a pagina seguente.

Salario variabile regionale

Fermo restando la riparametrazione al 4° livello, come da tabella a pagina seguente, con decorrenza 1° giugno 1997 e 1° giugno 1998 verrà corrisposto un salario variabile, che sarà determinato sulla base di indicatori concordati tra le parti, che si incontreranno entro il 15 maggio 1997 ed entro il 15 maggio 1998, entro una misura massima di lire 442.000, di cui lire 182.000 certe.

Entro il 31 dicembre 1996 le parti definiranno gli indicatori da assumere a riferimento per la definizione del salario variabile.

Modalità di erogazione del salario variabile regionale

Gli indicatori di cui sopra avranno come riferimento l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quello di erogazione.

L'erogazione verrà corrisposta, alle date indicate, in dodicesimi rispetto alla durata del rapporto di lavoro intercorrente tra giugno di un anno e il successivo.

Coloro che interromperanno il rapporto di lavoro prima dell'erogazione del premio, avranno comunque riconosciuta in dodicesimi la quota certa (Lire 182.000 al 4° livello).

Le parti, prima della scadenza contrattuale, si incontreranno per definire la quota di salario variabile da consolidare negli anni successivi; comunque le parti convengono che la quota di Lire 182.000 annue rappresenterà l'importo minimo consolidato.

Resta inteso che le quote di salario variabile, erogate in un'unica soluzione annua, sono da considerarsi utili ai soli fini del computo del T.F.R.

In data 1° settembre 1996 ai lavoratori in forza al 1° febbraio 1996 sarà corrisposta una somma una tantum di Lire 100.000 proporzionata ai mesi di presenza.

Categoria	Parametri	Premio di produzione
1 ^a S	219	82.000
1 ^a	184	69.000
2 ^a	166	62.000
3 ^a	135	51.000
4 ^a	120	45.000
5 ^a	109	41.000
6 ^a	100	37.500

QUOTA ADESIONE CONTRATTO

Le parti, sulla base dell'intesa intercorsa in occasione della stipula del CCRL per le imprese del settore odontotecnico, concordano le seguenti modalità:

- 1) le imprese, o per esse le Associazioni Artigiane, provvederanno all'effettuazione di una ritenuta del valore di L. 30.000 a titolo di "quota adesione contratto". Tale ritenuta verrà eseguita con il saldo del mese di maggio 1996 previo annuncio entro il mese di aprile 1996 a tutti i lavoratori non iscritti alla FIM, FIOM, UILM che non abbiano comunicato espressamente alla direzione aziendale la propria rinuncia attraverso un'apposita delega da essi sottoscritta entro la data del 15 maggio 1996.
- 2) Le imprese verseranno direttamente o per tramite delle Associazioni Artigiane le somme di cui sopra sul c/c n. 38854.34 presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Bologna intestato a FIM-FIOM-UILM Emilia Romagna, per "quota adesione contratto", utilizzando apposito ordine di bonifico bancario.
- 3) Ai lavoratori alla FIM, FIOM, UILM, ai quali viene trattenuta la quota associativa, non sarà effettuata quella relativa alla "quota adesione contratto".
- 4) Le aziende comunicheranno direttamente, o per il tramite delle Associazioni Artigiane Territoriali di categoria, l'ammontare complessivo della trattenuta, il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione e copia fotostatica della ricevuta di versamento.

- 5) FIM - FIOM - UILM Territoriali distribuiranno a questi lavoratori, nonché gratuitamente a tutti i lavoratori iscritti al sindacato, il testo contrattuale.
- 6) La materia in oggetto è di competenza delle Organizzazioni Sindacali e dei singoli lavoratori e non comporta iniziative per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e diversamente.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1995 e la vigenza è fino al 31 dicembre 1998 e si intenderà prorogato di anno in anno, salvo quanto disposto dalle procedure del CCNL in materia di contrattazione integrativa, e continuerà a produrre i suoi effetti fino a che non sia sostituito da nuovo accordo regionale.

**Accordi riallineamento
Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro**

1996

VERBALE DI ACCORDO

Le Organizzazioni Artigiane. Fe.Na.Od.i. - CONFARTIGIANATO, SNO-CNA , CASA e ANTLO-CLAAI e le Organizzazioni Sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL si sono incontrate a Roma il 26 marzo 1996, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 26 luglio 1993 per i dipendenti dalle imprese odontotecniche.

In considerazione dello scostamento verificatosi tra il tasso di inflazione programmata per il 1995 e il tasso di inflazione reale registrato per il medesimo anno, pari al 3,4%, le parti hanno convenuto su un riallineamento retributivo pari, per le singole categorie di inquadramento, a:

1 ^a S	L. 70.000
1 ^a	L. 65.000
2 ^a	L. 62.000
3 ^a	L. 58.000
4 ^a	L. 55.000
5 ^a	L. 53.000
6 ^a	L. 51.000

Degli importi sopra indicati, una parte verrà erogata a partire dalla retribuzione relativa al mese di aprile 1996. Il restante importo verrà erogato secondo le modalità che saranno concordate nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL.

Pertanto, a partire dall'1.4.1996, i livelli dei nuovi minimi contrattuali in atto per le singole categorie saranno incrementati come segue:

1 ^a S	L. 42.000
1 ^a	L. 39.000
2 ^a	L. 37.000
3 ^a	L. 35.000
4 ^a	L. 32.000
5 ^a	L. 30.000
6 ^a	L. 28.000

Laddove le trattative per il rinnovo contrattuale non fossero concluse secondo i tempi stabiliti, i restanti importi di riallineamento saranno riconosciuti a partire dalla retribuzione relativa al mese di dicembre 1996 e saranno corrisposti a partire dalla retribuzione relativa al mese di febbraio 1997, comprese - in un'unica soluzione - le quote mensili relative a dicembre 1996, 13^a mensilità 1996, gennaio 1997.

Ai fini della corretta applicazione degli importi relativi ai nuovi minimi contrattuali in vigore dall'1.4.1996, si riporta, di seguito, la tabella aggiornata a decorrere dall'1.4.1996:

1 ^a S	L. 1.228.000
1 ^a	L. 1.035.7000
2 ^a	L. 934.000
3 ^a	L. 766.500
4 ^a	L. 680.250
5 ^a	L. 619.350
6 ^a	L. 568.500

Roma, 26 marzo 1996

Fe.Na.Od.i. - CONFARTIGIANATO
SNO - CNA
CASA
ANTLO - CLAAI

FIM-CISL
FIOM-CGIL
UILM-UIL